

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6081 del 31/10/2024
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 - D.Lgs n. 209/2003 e smi - LR n. 13/2015 - CENTRO RICAMBI USATI S.A.S. DI MELKERIS ANDREY E C. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA ETTORE MAJORANA n. 46-48-50 - RINNOVO CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER IL CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI FUORI USO
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6359 del 31/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 – D.Lgs n. 209/2003 e smi - LR n. 13/2015 – **CENTRO RICAMBI USATI S.A.S. DI MELKERIS ANDREY E C. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA ETTORE MAJORANA n. 46-48-50 – RINNOVO CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER IL CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI FUORI USO**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per il centro di raccolta di veicoli fuori uso in oggetto, la società **Centro Ricambi Usati S.A.S. di Melkeris Andrey e C.** (CF./PIVA: 02298550399) con sede legale e impianto in Comune di Lugo, via Ettore Majorana n. 46-48-50, risulta titolare di:

- Autorizzazione Unica (AU) rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 2311 del 05/07/2013 e smi, con scadenza al 10/07/2023, per l'esercizio di operazioni di stoccaggio (D15-R13) e trattamento (R4) di rifiuti anche pericolosi;
- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata, ai sensi del DPR n. 59/2013 e smi, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 2651 del 01/09/2015, con scadenza al 31/08/2030, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA l'istanza presentata in data 16/11/2022 (ns. PG/2022/188418), con cui la società Centro Ricambi Usati S.A.S. di Melkeris Andrey e C. chiedeva, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il rinnovo con modifiche dell'AU n. 2311 del 05/07/2013 e smi sopracitata. Con l'occasione, chiedeva inoltre di ricomprendere nella stessa AU anche il titolo abilitativo ambientale in essere relativo alla autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia (compreso nell'AUA vigente), dichiarando che nulla muta rispetto allo stato autorizzato;

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I e il Titolo III della Parte IV in materia, rispettivamente, di gestione dei rifiuti e di gestione di particolari categorie di rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2021-130 del 17/12/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

VISTI altresì:

- il *Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209* e s.m.i. in materia di veicoli fuori uso;
- la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;

CONSIDERATO che:

- come da AU n. 2311 del 05/07/2013 e s.m.i., si tratta di un "centro di raccolta" di veicoli fuori uso ai sensi del D.Lgs n. 209/2003 e s.m.i. (impianto autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio di operazioni di stoccaggio R13 e trattamento R4 di rifiuti anche pericolosi costituiti da veicoli fuori uso, nonché connesse operazioni di stoccaggio D15-R13 dei rifiuti anche pericolosi prodotti dal trattamento stesso), presso il quale sono svolte anche operazioni autonome di stoccaggio (R13-D15) di rifiuti non pericolosi. La superficie complessiva dell'impianto, al netto delle aree verdi, risulta pari a 2.660 m²;
- la verifica di completezza con esito negativo della documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo con modifiche dell'AU comportava l'esigenza di richiedere integrazioni documentali in data 15/03/2023 (ns. PG/2023/45866), con interruzione dei termini del procedimento;
- a seguito della presentazione da parte del proponente in data 05/04/2023 della documentazione integrativa a completamento richiesta ai fini dell'avvio del procedimento (ns. PG/2023/60616), veniva esperita con esito positivo la verifica di completezza documentale;
- l'istanza di rinnovo con modifiche dell'AU si intendeva pertanto formalmente completa e correttamente presentata in data 05/04/2023, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con apposita comunicazione ns. PG/2023/193177;
- le modifiche richieste contestualmente al rinnovo dell'AU, come chiarito nel corso del procedimento, riguardano:
 - per i rifiuti in ingresso costituiti da veicoli fuori uso, diminuzione della capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) da 500 tonnellate a 150 tonnellate, ferma restando la potenzialità annua di trattamento (R4) già autorizzata (5.500 tonnellate/anno);
 - rinuncia all'esercizio delle operazioni autonome di deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi già autorizzate. Per le operazioni autonome di messa in riserva di rifiuti non pericolosi svolte in impianto, diminuzione della capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) da 240 tonnellate a 21,3 tonnellate, ferme restando le tipologie di rifiuti già ammesse;
 - inserimento dell'attività di pretrattamento mediante smontaggio (R12) di rifiuti non pericolosi di cui al codice EER 160122 costituiti da pneumatici fuori uso con cerchi per la separazione dei componenti recuperabili, per un quantitativo massimo annuo pari a 70 tonnellate/anno;

Rispetto all'attività già autorizzata, non sono previste modifiche di carattere edilizio/urbanistico;

- veniva disposta la sospensione sino al 31/08/2023 dei procedimenti e dei termini amministrativi pendenti alla data del 1° maggio 2023, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del DL 1 giugno 2023, n. 61 *"Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023"* come convertito, con modificazioni, in Legge n. 100/2023;
- veniva indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
 - si insediava svolgendo una prima seduta in modalità sincrona e telematica in data 15/12/2023 (convocata con nota ns. PG/2023/193177 contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento), da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, richiesti al gestore in data 08/01/2024 con nota ns. PG/2024/1800 come integrata in data 11/01/2024 (ns. PG/2024/5190), con interruzione dei termini del procedimento;
 - in ragione della complessità della documentazione da presentare, in data 12/01/2024 veniva richiesta dal gestore una proroga temporale (6 mesi) del termine inizialmente fissato per la presentazione delle integrazioni (ns. PG/2024/5773), parzialmente concessa da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2024/10006; il termine per la presentazione delle integrazioni veniva pertanto ridefinito al 11/04/2024.

A seguito della presentazione da parte del gestore in data 28/03/2024 della documentazione integrativa richiesta (ns. PG/2024/58920), con riavvio dei termini del procedimento, in data 14/05/2024 si teneva in modalità sincrona e telematica la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi convocata con nota ns. PG/2024/65173 del 08/04/2024 che terminava i propri lavori con l'unanime consenso al rinnovo con modifiche dell'AU;

- l'impianto si trova, nel vigente RUE, all'interno di un'area classificata ASP1.2 come "ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente commerciali e terziarie, pertanto risulta urbanisticamente compatibile come attestato nell'ambito dei lavori dell'apposita Conferenza dei Servizi dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- l'impatto acustico generato dall'insediamento risulta essere coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, come attestato nell'ambito dei lavori dell'apposita Conferenza dei Servizi dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- ai fini della prevenzione incendi, risulta presentata apposita attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi del DPR n. 151/2011, come confermato nell'ambito dei lavori dell'apposita Conferenza dei Servizi dal rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna. In relazione alla modifica richiesta contestualmente al rinnovo dell'AU, risulta altresì acquisita agli atti apposita asseverazione di non aggravio del rischio resa da tecnico competente in materia antincendio;
- al fine di assumere la decisione finale, nell'ambito dei lavori dell'apposita Conferenza dei Servizi venivano acquisiti i seguenti pareri positivi:
 - parere favorevole espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna ai fini della prevenzione incendi;
 - parere favorevole condizionato di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) espresso dalla Provincia di Ravenna - Servizio Programmazione Territoriale (ns. PG/2023/200384);
 - parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica sotto il profilo igienico-sanitario (ns. PG/2024/102587);
 - parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (ns. PG/2024/94683) su tutti gli aspetti di competenza;
 - parere favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (ns. PG/2024/89406) dal punto di vista idraulico;

nonchè la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice rifiuti (ns. PG/2024/88915 del 14/05/2024), a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2023/193191 del 14/11/2023;

- risultano pertanto acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- risulta verificato il pagamento delle spese istruttorie necessarie al rinnovo con modifiche dell'AU, secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni ai ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;
- rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 e smi, risulta acquisita la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata in data 29/04/2024 utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) istituita presso il Ministero dell'Interno (ns. PG/2024/88435);

RITENUTO pertanto di procedere al rinnovo con modifiche dell'AU n. 3934 del 31/07/2023 e smi per l'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nell'impianto in oggetto è rideterminata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003, sulla base dei dati aggiornati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti e precisamente:

- centro di raccolta veicoli fuori uso
- potenzialità complessiva dell'impianto: 5.500 t/anno

- superficie complessiva dell'impianto al netto delle aree verdi: 2.660 m²
- calcolo importo garanzia finanziaria: $5.500 t \times 10,00 \frac{\text{€}}{t} + 2.660 m^2 \times 30 \frac{\text{€}}{m^2} = \text{€ } 134.800,00$
- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi
 - capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) = 21,3 t di rifiuti non pericolosi
 - calcolo importo garanzia finanziaria: $\left(21,3 t \times 140,00 \frac{\text{€}}{t}\right) = \text{€ } 2.982,00 \rightarrow (\text{importo minimo}) 20.000,00 \text{ €}$
- pretrattamento (R12) di rifiuti non pericolosi
 - potenzialità annua di pretrattamento (R12) dell'impianto = 70 t/anno di rifiuti non pericolosi
 - calcolo importo garanzia finanziaria: $70 t \times 12,00 \frac{\text{€}}{t} = \text{€ } 840,00 \rightarrow (\text{importo minimo}) 75.000,00 \text{ €}$

Importo totale garanzia finanziaria = € 134.800,00 + € 20.000,00 + € 75.000,00 = € 229.800,00

L'efficacia della garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che subisce variazioni anche in termini di ammontare, dovrà essere estesa alle obbligazioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione.

La modifica introdotta riguardante l'esercizio anche di operazioni di pretrattamento (R12) di rifiuti non pericolosi non potrà essere attuata fino alla comunicazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria adeguata in termini sia di ammontare, sia di durata;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che:

- i termini di conclusione del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale interruzione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;
- con Legge 31 luglio 2023, n. 100 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 61 recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, veniva disposta la sospensione sino al 31/08/2023 dei procedimenti e dei termini amministrativi pendenti alla data del 1° maggio 2023, atteso che le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti;

CONSIDERATO che, avendo esteso la durata fino al 10/04/2025 della garanzia finanziaria prestata (ns. PG/2024/178155), in ogni caso il gestore proseguiva l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso fino alla decisione espressa in merito al rinnovo dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 208, comma 12) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Stefano Beniamino Tommasone, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

DISPONE

1. Di rinnovare, con modifiche, l'**Autorizzazione Unica (AU)** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla società **Centro Ricambi Usati S.A.S. di Melkeris Andrey e C.**, con sede legale e impianto in comune di Lugo (RA), via Ettore Majorana n. 46-48-50 (CF./PIVA: 02298550399), alla gestione del **centro di raccolta di veicoli fuori uso** ai sensi del D.Lgs n. 209/2003 e smi (operazioni di **stoccaggio R13-D15** e **trattamento R4** di rifiuti anche pericolosi) con l'esercizio di attività autonome di **stoccaggio (R13) e pretrattamento (R12) di rifiuti non pericolosi**, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
2. Di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 2.a Per l'esercizio dell'impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - **Allegato A** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio (R13-D15) e trattamento (R12-R4) di rifiuti;
 - **Allegato B** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia;

Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico il gestore è altresì tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:

- l'attività non dovrà essere svolta in periodo di riferimento notturno;
- durante lo svolgimento dell'attività, dovrà essere mantenuto chiuso il portone posto sul retro del fabbricato.

È altresì fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro e prevenzione incendi;

2.b Eventuali modifiche apportate all'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. In particolare costituiscono modifica sostanziale:

- eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata;
- ogni eventuale variazione strutturale, ristrutturazione o ampliamento da cui derivino scarichi aventi caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle degli scarichi preesistenti, soggetti a nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

In caso di modifiche sostanziali e/o introduzione di nuove sorgenti sonore, dovrà essere presentata documentazione previsionale di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui alla DGR n. 673/2004;

3. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e trattamenti dei rifiuti nell'impianto, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) ovvero adeguare tramite appendice, la dovuta garanzia finanziaria secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a **€ 229.800,00** e durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

Presso l'impianto, unitamente alla presente AU, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le operazioni di gestione dei rifiuti possono essere proseguite nell'impianto in oggetto alle condizioni indicate nella presente AU, fatto salvo che l'efficacia della modifica introdotta riguardante l'esercizio anche di operazioni di pretrattamento (R12) di rifiuti non pericolosi è sospesa fino alla comunicazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria adeguata. In altre parole, tale pretrattamento di rifiuti non potrà essere svolto in impianto fino alla predetta comunicazione da parte di ARPAE - SAC di Ravenna.

4. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
5. Di concedere la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata;
6. Di dare atto che il ARPAE APA - ST territorialmente competente esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente AU;
7. Di trasmettere - con successiva comunicazione, la presente autorizzazione al soggetto richiedente, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo e agli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est
Dott. Ermanno Errani

GESTIONE RIFIUTI

La gestione del **centro di raccolta di veicoli fuori uso** ai sensi del D.Lgs n. 209/2003 e smi (operazioni di **stoccaggio R13-D15** e **trattamento R4** di rifiuti anche pericolosi), comprese operazioni autonome di **stoccaggio (R13)** e **pretrattamento (R12)** di rifiuti non pericolosi, oggetto della presente AU è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. L'impianto è dotato di idonea recinzione lungo tutto il perimetro, di adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione anche in caso di emergenza.
La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata.
2. Al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno, il centro di raccolta è dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con alberature. Il gestore del centro di raccolta garantisce la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale.
3. L'impianto è dotato di apposita area di ricezione dei rifiuti destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti, con adeguato sistema di pesatura dei veicoli fuori uso in ingresso.
I rifiuti in ingresso identificati da voci "specchio" e classificati come non pericolosi possono essere accettati in impianto solo previa verifica della "non pericolosità" (anche attraverso analisi chimiche se necessario).
4. L'impianto è altresì dotato di I rifiuti anche pericolosi per cui sono ammessi la **messa in riserva (R13)** e il successivo **trattamento (R4)** in impianto sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione
160104*	Veicoli fuori uso
160106	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

Per le tipologie di rifiuti sopra indicate, la **potenzialità massima annua di trattamento (R4)** dell'impianto è fissata complessivamente pari a **5.500 tonnellate/anno**.

La **capacità massima istantanea di stoccaggio (R13)** è fissata complessivamente pari a **150 tonnellate**, di cui **15 tonnellate** di rifiuti pericolosi e **135 tonnellate** di rifiuti non pericolosi.

La messa in riserva (R13) dei veicoli fuori uso in ingresso al centro non costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il trattamento finalizzato al recupero (R4) nell'impianto stesso.

4. I rifiuti costituiti dai veicoli fuori uso conferiti da terzi sono detenuti in stoccaggio (R13) e sottoposti al trattamento (R4) mediante operazioni di *messa in sicurezza* e *demolizione*, compreso smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
5. Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso prima del trattamento di cui al codice EER 160104* nonché le successive operazioni di messa in sicurezza vengono effettuate unicamente nelle aree appositamente individuate e riportate nella planimetria dell'impianto allegata alla presente AU.
6. Lo stoccaggio dei veicoli fuori uso prima e dopo la loro messa in sicurezza avviene in due zone separate del piazzale esterno.
Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli fuori uso.
Per lo stoccaggio del veicolo fuori uso messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di 3 veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza e il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai 5 metri di altezza.
7. Le operazioni di trattamento (messa in sicurezza e demolizione) dei veicoli fuori uso devono essere svolte, all'interno del capannone, in conformità alle pertinenti prescrizioni di cui all'Allegato I, punti 5, 6 del D.Lgs n. 209/2003 e smi.
Non dovranno essere svolte operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso nel piazzale retrostante il capannone.
8. Ai sensi dell'art. 6, comma 2) del D.Lgs n. 209/2003 e smi, il gestore è altresì tenuto a svolgere le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso nel rispetto dei seguenti obblighi:

- a) effettuare entro 10 giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta, le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'Allegato I, punto 5 del D.Lgs n. 209/2003 e smi anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato da Pra;
 - b) effettuare le suddette operazioni per la messa in sicurezza, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'Allegato II del D.Lgs n. 209/2003 e smi etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne le possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
 - f) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio,
9. Dalle operazioni di trattamento (R4) dei veicoli fuori uso si originano i rifiuti sottoelencati che il gestore detiene in **messa in riserva (R13)** o in **deposito preliminare (D15)**, per avviarli a successivo recupero o smaltimento esterno:

Codice EER	Descrizione
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130113*	Altri oli per circuiti idraulici
130507*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
150104	Imballaggi metallici
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202
160103	Pneumatici fuori uso
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi nè altri rifiuti pericolosi
160107*	Filtri dell'olio
160110*	Componenti esplosivi (ad esempio air bag)
160111*	Pastiglie per freni contenenti amianto
160112	Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 160111*
160113*	Liquidi per freni
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114*
160116	Serbatoi per gas liquido
160120	Vetro
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
160122	Componenti non specificati altrimenti
160601*	Batterie al piombo
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
161001*	Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose
161002	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001*

Per le tipologie di rifiuti sopra indicate, la **capacità massima istantanea di stoccaggio (R13-D15)** è fissata complessivamente pari a **12 tonnellate**, di cui **4,5 tonnellate** di rifiuti non pericolosi e **7,5 tonnellate** di rifiuti pericolosi.

Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili è realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero.

Le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

I rifiuti pericolosi vengono stoccati in appositi contenitori a tenuta dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi, posti su superfici coperte e pavimentate. Per i rifiuti pericolosi sono altresì rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

10. Il centro di raccolta dei veicoli fuori uso è strutturato in modo da garantire:
 - l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
 - lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti PCB/PCT;
 - lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso;
 - l'adeguato stoccaggio dei rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso, separato dal deposito degli pneumatici usati risultanti dal trattamento in impianto dei veicoli fuori uso.
11. È consentito il commercio delle parti di ricambio di cui all'art. 6, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs n. 209/2003 e smi, recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso effettuate in impianto, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate nell'Allegato III al D.Lgs n. 209/2003 e smi. Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate.
Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego. All'interno del capannone è individuato specifico settore di deposito in scaffali delle parti di ricambio.
12. Nell'impianto è altresì ammesso lo svolgimento di operazioni di **messa in riserva (R13)**, con capacità massima istantanea di stoccaggio fissata complessivamente pari a **21,3 tonnellate**, delle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:

Codice EER	Descrizione
160103	Pneumatici fuori uso
160117	Metalli ferrosi
160118	Metalli non ferrosi
160119	Paraurti e materie plastiche
160122	Componenti non specificati altrimenti

I rifiuti di cui al codice **EER 160122** costituiti da pneumatici fuori uso con cerchi, per un quantitativo massimo annuo fissato pari a **70 tonnellate/anno**, possono essere sottoposti al successivo **pretrattamento** mediante smontaggio (**R12**) per la separazione dei componenti recuperabili che mantengono la qualifica di rifiuto e in attesa di essere destinati al recupero esterno sono gestiti in regime di deposito temporaneo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

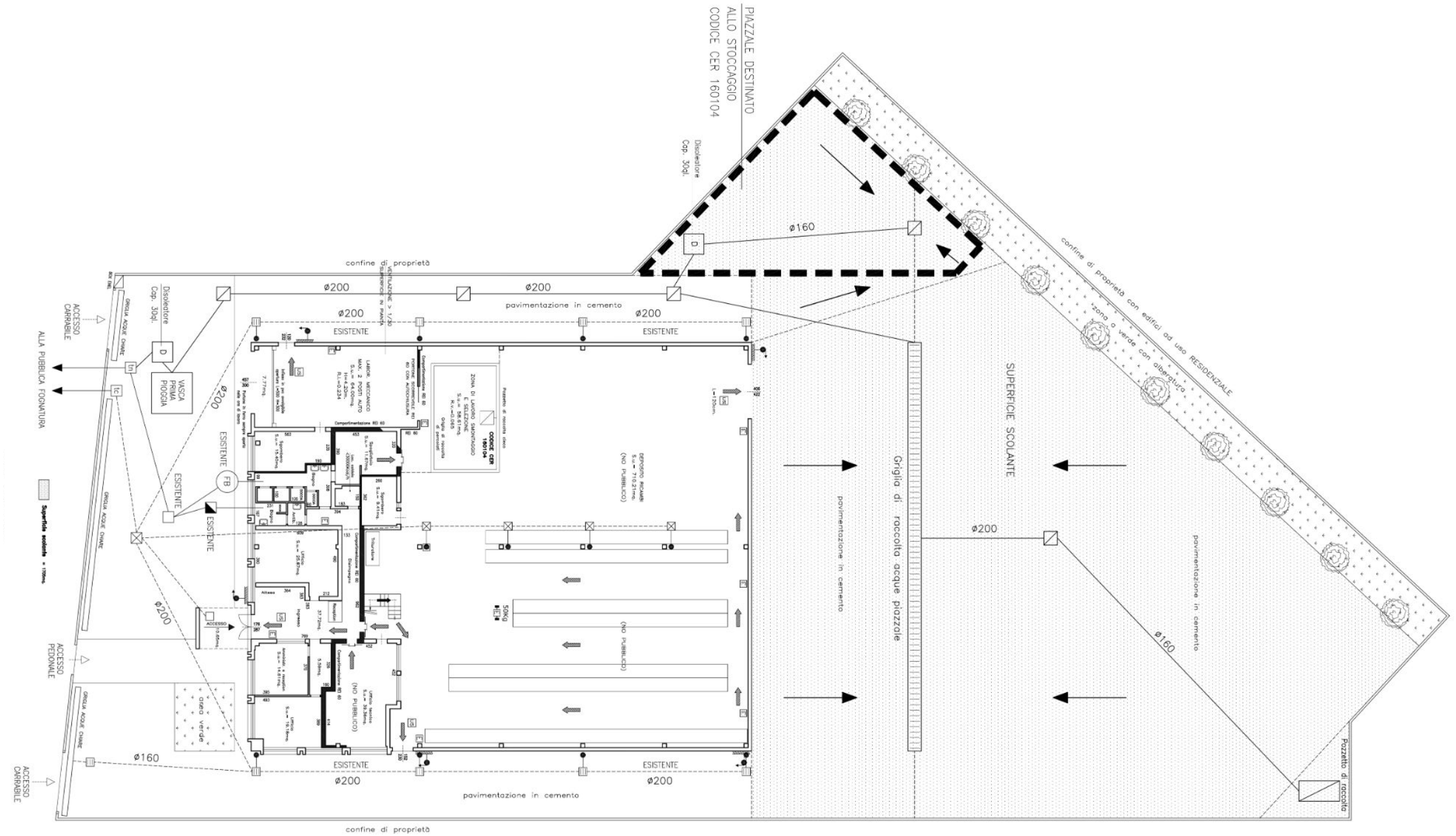
13. Per il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in impianto, il gestore deve individuare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo), da esplicitare nel registro di carico/scarico dell'anno in corso.
Le aree di deposito temporaneo devono essere opportunamente perimetrate e individuate in sito mediante apposizione di cartellonistica e segnaletica, con indicazione della tipologia dei rifiuti depositati (codice EER). Tali depositi devono essere nettamente separati fisicamente da altri stoccaggi di rifiuti.
14. Per gli pneumatici fuori uso di cui al codice EER 160103 detenuti in stoccaggio/deposito temporaneo in impianto deve essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo l'evidenza documentale della non idoneità al riutilizzo o alla ricostruzione.
15. Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio.
I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con idonea etichettatura, con la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico, indicante il rifiuto in stoccaggio/deposito temporaneo (codice EER, caratteristiche di pericolo HP nel caso di rifiuti pericolosi) e il relativo regime amministrativo di detenzione.
I recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione.

I recipienti mobili, compresi i bacini di contenimento, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza, anche meccanica, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.

16. I rifiuti detenuti in stoccaggio (R13-D15) in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a impianti di recupero/smaltimento finale, fatto salvo lo stoccaggio in impianti funzionale alle successive operazioni di recupero/smaltimento finale, il passaggio nei quali è imposto dagli stessi impianti di destino finale per le procedure di accettazione.
17. Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici.
18. Tutti i rifiuti non pericolosi su cui viene operata la **messa in riserva (R13)** non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
19. Tutti i rifiuti pericolosi su cui viene operata la **messa in riserva (R13)** non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **6 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
20. Tutti i rifiuti su cui viene operato il **deposito preliminare (D15)** non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
21. La classificazione e la gestione dei rifiuti prodotti nell'impianto deve avvenire secondo quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di carattere analitico.
22. Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti. Deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di stoccaggio (R13-D15) e trattamento (R12-R4) presso l'impianto, nonché dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività autorizzate.
23. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
24. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni nonché verificare i tempi di permanenza dei rifiuti in impianto secondo quanto stabilito nella presente AU.
25. Durante le operazioni di stoccaggio, carico/scarico, movimentazione e trattamento dei rifiuti deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché ogni inconveniente igienico-ambientale dovuto a cattivi odori o rumori.
26. In caso di sversamenti accidentali, deve essere immediatamente eseguita la pulizia delle superfici interessate, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi.
27. Qualora si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto.
28. A chiusura dell'impianto, il gestore provvede al ripristino ambientale dell'area utilizzata, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - dovranno essere rimossi tutti i rifiuti detenuti presso l'impianto, avviandoli a corretto recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
 - dovrà essere effettuata un'attenta e accurata pulizia delle superfici adibite a trattamento e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, il gestore dovrà operare secondo quanto previsto alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di bonifica dei siti contaminati.

Ai fini del ripristino ambientale è data priorità all'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale.

29. Per quanto non specificatamente indicato nella presente AU si applicano le pertinenti disposizioni del D.Lgs n. 209/2003 e smi in materia di veicoli fuori uso.



SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA**Condizioni**

Lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di seguito indicate, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte III, Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1860/2006 recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005.

Si tratta unicamente delle acque di prima pioggia provenienti da un piazzale di 1.889 m² di superficie. Il sistema di trattamento dei reflui è rappresentato da una vasca di prima pioggia di volume pari a 10 m³ e da disoleatore opportunamente dimensionato.

La planimetria della rete fognaria nella revisione del 13/03/2024, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata.

Deve essere stipulato con HERA SpA un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. HERA SpA provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

HERA SpA a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nell'impianto, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

HERA SpA ha facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.

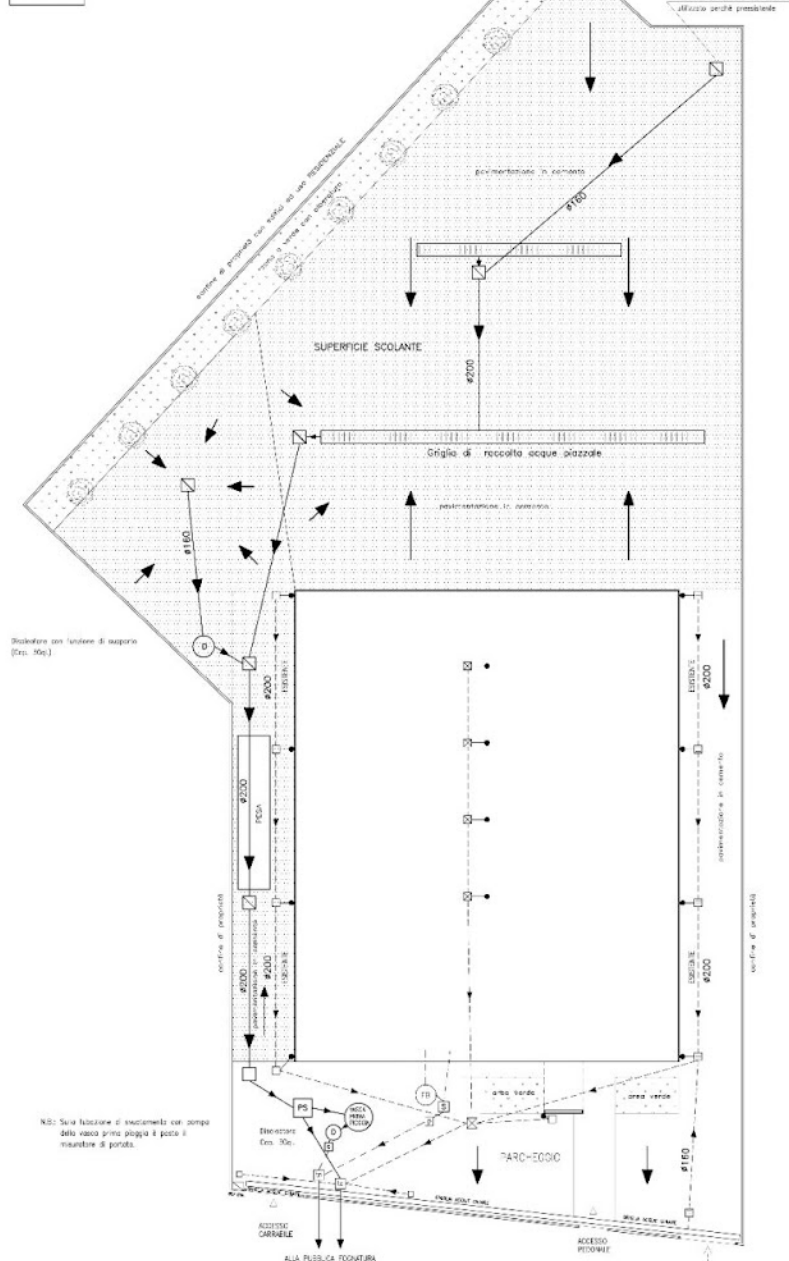
Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento Comunale di fognatura.

Prescrizioni

1. Lo scarico delle acque di prima pioggia derivanti dall'impianto, nel pozzetto ufficiale di prelevamento "c" individuato nell'apposita planimetria, deve rispettare i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e smi. per gli scarichi in rete fognaria.
2. **Entro 3 mesi** dalla data del presente provvedimento di AU, o in occasione del primo evento meteorico utile, il gestore deve presentare tramite PEC ad ARPAE SAC e ST di Ravenna, all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ad HERA SpA, un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne la conformità ai valori limite di emissione sopra indicati.
3. Devono essere presenti e in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia:
 - *pozzetto deviatore*;
 - *vasca prima pioggia*;
 - *disoleatore*;
 - *misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico* piombato da HERA SpA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO 17025:2005;
 - *pozzetto di prelievo* costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
4. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al precedente punto 3) potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA SpA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA SpA.

5. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
6. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/s**.
7. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo e il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
8. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti in ottemperanza alla normativa vigente.
9. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area, le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
10. È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE SAC di Ravenna e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico e che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
11. Deve essere presentata a HERA SpA denuncia annuale degli scarichi effettuati (**entro il 31 gennaio** di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA SpA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
12. È fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.
13. Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3) dell'art. 101 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere mantenuto sempre accessibile e in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

AREE ASSOGGETTATE AL DGR 286/05 = 1889mq.

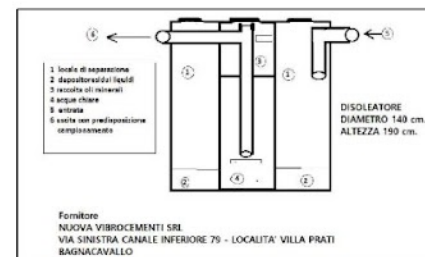


PLANIMETRIA RETE FOGNE Scala 1:200

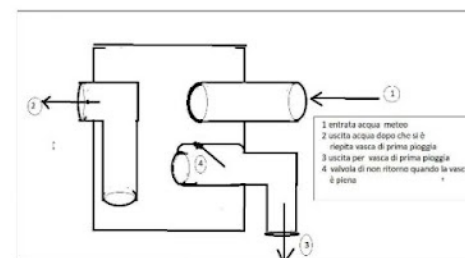
LEGENDA RETE FOGNE

---	acque nere servizi igienici
---	acque chiare da copertura e area parcheggio
---	acque assoggettate al DGR 286/2005
(P)	disoleatore cap. 3000 litri con prelievo campionamento con pozzetto raccolta olio
(S)	degrassatore con campionamento per scarichi simili ai domestici.
(C)	pozzetto di campionamento acque in uscita da disoleatore prima di entrare nel terminale acque nere
(P)	pozzetto di prelievo acque in uscita dal degrassatore prima di entrare nel terminale acque chiare
(Fr)	fossa biologica 1000 litri
□	pozzetto di raccordo acque assoggettate a DGR 286/2005 con caditoia
□	pozzetto di raccordo acque assoggettate a DGR 286/2005 senza caditoia
⊗	pozzetto di raccordo acque chiare
●	pluviale con pozzetto caditoia
●	pluviale con pozzetto senza caditoia
(PS)	pozzetto scolmatore a tre vie collegato a vasca prima pioggia
(Vasca Prima Pioggia)	vasca prima pioggia 100q. svuotata nel disoleatore al termine dell'evento meteorologico tramite piccola pompa ad immersione RACCOLTA DEI PRIMI 5mm. di PIOGGIA DELL' AREA DEPOSITO E TRANSITO TOTALE mq. 1889
(tc)	terminale allacciamento acque chiare CAMPIONAMENTO ACQUE
(tn)	terminale allacciamento acque nere CAMPIONAMENTO ACQUE

DISOLEATORE ql. 30



POZZETTO SCOLMATORE A TRE VIE (DEVIATORE DI FLUSSO)



Calcolo volume minimo vasca prima pioggia
secondo i criteri di applicazione della DGR 286/05 e DELLA DGR 1880/06

Superficie scolante = 1889mq.

Coefficiente di afflusso = 1 (per pavimentazioni impermeabili)

Altezza della pioggia distribuita sull'intera superficie = 5mm.
secome indicato dalla DGR 286/05

Volume minimo vasca = 0.005m. x 1889mq. x 1 = 9.43mc.

EMILIANI geom. MICHELE

C.F. MLNML728092730Y - P. IVA 01334700398 Via Martirino n. 61 - 48018 FARNIA (RA)

COMUNE: LUGO

PROVINCIA: RAVENNA

PROGETTO: RILIEVO RETE FOGNE

PROPRIETARIO: EMILIANI ADRIANO E EMILIANI ALFIO

GESTORE: CENTRO RICAMBI USATI sas di Melkeris Andrej e C.

UBICAZIONE: Via Majorana n. 48

ZONA P.R.G.:

PROGETTISTA:

DIRETTORE LAV.:

TAV. unica

DATA: 13/03/2024
FILE: demolizione.dwg

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.